

**CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA
PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E
SMALTIMENTO PERCOLATO (CER 190703) PRODOTTO DALLA
DISCARICA SITA IN LOCALITÀ BIRRA NEI COMUNI DI BUSALLA
E SAVIGNONE (GE)**

NUMERO C.I.G. 8281152ECD

Il Rup

Ing. Carlo Senesi

Firmato digitalmente

Genova li, 22/04/2020

INDICE

CAPO I - OGGETTO DELL’APPALTO, FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO E MODALITA’ DEL SERVIZIO	4
ART. 1 – OGGETTO, DURATA DELLA PRESTAZIONE.....	4
ART. 2 – IMPORTO	4
ART. 3 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA PRESTAZIONE.....	4
- 3.1 Contabilizzazione degli appalti derivanti dalla stipula dell’Accordo Quadro	5
- 3.2 Natura del servizio ed esecuzione d’ufficio	6
- 3.3 Modalità di quantificazione del servizio effettuato	6
-3.4 Autorizzazioni necessarie	6
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE	6
ARTICOLO 4 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI	6
ARTICOLO 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	7
-5.1 Documenti facenti parte del contratto	7
ARTICOLO 6 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO	7
- 6.1 Poteri della Direzione esecutiva del contratto	7
- 6.2 Prescrizioni generali di tutela ambientale	7
ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL FORNITORE.....	8
ARTICOLO 8 – REFERENTE E DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO	9
ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE.....	9
ARTICOLO 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 11- GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.....	10
ART. 12 – PENALITÀ	10
ART. 13 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ	11
ART. 14 – COPERTURE ASSICURATIVE	11
ART. 15 – SICUREZZA E RESPONSABILITÀ NELL’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE	11
CAPO III – DISCIPLINA DEL RECESSO, RISOLUZIONE E CONTROVERSIE.....	11
ARTICOLO 16– RISOLUZIONE E RESCSSIONE CONTRATTUALE.....	12
- 16.1 Risoluzione per fatto del fornitore	12
ARTICOLO 17 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	13
Capo IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	13
ARTICOLO 18 – NORME DI SICUREZZA	13

ARTICOLO 19 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI.....	13
CAPO V – DISCIPLINA ECONOMICA E CONTABILIZZAZIONE dei servizi	14
ARTICOLO. 20 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI	14
CAPO VI – NORME FINALI	14
ARTICOLO 21 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	14
ARTICOLO 22 - PRIVACY	14
ARTICOLO 23 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE	15

CAPO I - OGGETTO DELL'APPALTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO E MODALITA' DEL SERVIZIO

ART. 1 – OGGETTO, DURATA DELLA PRESTAZIONE

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di prelievo da bocchetta, carico su autobotti, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato del percolato prodotto dalla discarica della Birra nei Comuni di Busalla e Savignone (codice CER 190703).

A seguito di accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016 verrà stilata una graduatoria con i potenziali appaltatori.

La prestazione non ha alcun minimo garantito per cui l'importo stimato rappresenta esclusivamente il tetto massimo raggiungibile.

Il servizio si svolgerà secondo le modalità: "NORMALE" e "EMERGENZA". Per le modalità di affidamento e per quelle relative all'esecuzione del servizio si rimanda al successivo **ART. 3**.

La durata massima dell'accordo quadro è prevista in anni due dall'avvio del primo intervento e in ogni caso fino alla concorrenza massima di 20.000 t di percolato trasportato e smaltito. In virtù di quanto sopra esposto la durata di anni due è puramente indicativa in quanto la stessa è subordinata alla quantità di percolato prodotto dalla discarica oggetto del presente servizio di trasporto e smaltimento.

ART. 2 – IMPORTO

L'importo posto a base di gara è fissato in 30,00.= €/t al lordo delle spese relative al costo del personale per 6,75.= €/t; pertanto l'importo complessivo del servizio posto a base di gara per l'intero periodo è stabilito in € 600.000,00= al lordo di € 135.000,00.= per spese relative al costo del personale corrispondente ad un incidenza del 22,5%, il tutto oltre I.V.A.

L'importo sopra indicato è da intendersi al netto dell'IVA ed onnicomprensivo di trattamento e trasporto oltre che di eventuali ecotasse e/o altri costi accessori.

AMIU potrà fornire, su richiesta del concorrente, in sede di sopralluogo, alcuni esempi, non vincolanti, di analisi chimiche del percolato, **rappresentativi di ogni stagionalità**, al fine di consentire ai partecipanti una base di valutazione per calcolare il costo di smaltimento.

Nonostante le analisi chimiche eventualmente fornite da AMIU, resta inteso che la determinazione chimico analitica della qualità del percolato finalizzata alla determinazione dell'offerta **è da intendersi a cura, spese e responsabilità del concorrente.**

Saranno a cura del concorrente la richiesta dei permessi di circolazione eventualmente necessari per le giornate con limitazioni alla circolazione come da calendario.

ART. 3 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA PRESTAZIONE

A seguito di esperimento di apposita gara verrà stilata una graduatoria in base all'offerta economica presentata per l'esecuzione del servizio di carico, trasporto e smaltimento del percolato prodotto presso la discarica di Birra e verrà concluso un accordo quadro con i primi cinque operatori in graduatoria.

Il servizio si svolgerà secondo le seguenti modalità:

MODALITA' NORMALE

Durante l'esecuzione del servizio in modalità "NORMALE" il servizio dovrà essere svolto dall'operatore primo in graduatoria che dovrà rispettare il **programma settimanale degli interventi predisposto dal DEC, il**

cui mancato rispetto causerà l'applicazione di penali calcolate in base alle tonnellate non smaltite, secondo quanto stabilito nell'ART. 4 del presente capitolato Penalità.

L'operatore dovrà garantire prelievo, carico su autobotti, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato del percolato prodotto dalla discarica della Birra fino a **120 t/giorno** da lunedì a sabato compreso (esclusi festivi) e in orario di presidio della discarica (07:00/13:00), **contattando gli operatori della discarica al seguente numero 3356997415.**

Tale richiesta sarà effettuata dal DEC all'indirizzo e-mail indicato dall'aggiudicatario stesso in sede di gara e dovrà essere da quest'ultimo confermato al DEC entro 4 ore dalla richiesta.

MODALITA' "EMERGENZA"

Durante l'esecuzione del servizio in modalità "EMERGENZA" sarà richiesto all'operatore primo in graduatoria il quantitativo settimanale che sarà in grado di trasportare e smaltire (tale quantitativo dovrà essere **maggiore a 120 t/giorno**).

Tale richiesta sarà effettuata dal DEC all'indirizzo PEC indicato dall'aggiudicatario stesso in sede di gara e dovrà essere da quest'ultimo comunicato entro 4 ore dalla richiesta.

Qualora il quantitativo del primo della graduatoria non fosse sufficiente a soddisfare le esigenze di smaltimento di AMIU, il DEC procederà, partendo dal secondo, fino a esaurimento dei quantitativi, allo scorrimento della graduatoria.

Tutti gli operatori in graduatoria e coinvolti dalle attività sono tenuti a rispettare i requisiti e le richieste del presente capitolato e sono passibili di applicazione delle penali (ART. 4) in caso di non corrispondenza dell'attività rispetto alle richieste del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La situazione di EMERGENZA sarà dichiarata dal DEC in qualsiasi momento (festivi compresi) e comunicata all'aggiudicatario tramite la PEC indicata dall'aggiudicatario stesso in sede di gara.

Per tale motivo l'aggiudicatario si impegna a controllare il proprio indirizzo PEC anche nei giorni festivi.

L'emergenza potrà protrarsi per più giorni (festivi compresi).

Il servizio di trasporto e smaltimento in situazione di emergenza dovrà essere svolto anche nei giorni festivi.

Qualora la situazione di emergenza dovesse venire a cessare, sarà cura del DEC comunicare, tramite la PEC dichiarata in sede di gara, la predetta conclusione.

MODALITA' OPERATIVE

In caso di condizioni meteorologiche avverse che dovessero rendere impraticabili le strade all'interno della discarica e impedire le operazioni di carico del percolato, il DEC potrà respingere i mezzi che l'Operatore ha inviato, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e di tutte le operazioni collegate all'attività. In questo caso, che il DEC valuterà a propria discrezione, il DEC e l'Operatore concorderanno, sulla base del Prezzario di riferimento edito da Regione Liguria al momento in vigore, la quantificazione economica dei viaggi respinti.

Qualora l'operatore sia costretto, per motivi indipendenti dalla propria volontà, a sostare oltre un'ora presso la discarica della Birra senza poter accedere al punto di prelievo, il DEC e l'Operatore stesso concorderanno sulla base del Prezzario di riferimento al momento in vigore la quantificazione del fermo mezzo.

Le attività di prelievo, carico su autobotti, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato del percolato prodotto presso la discarica della "Birra" nei Comuni di Busalla e Savignone, potranno subire variazioni rispetto al programma settimanale degli interventi predisposto dal DEC a causa di chiusura dell'impianto dovuta ad avverse condizioni meteorologiche (vento forte o allerta). In questi casi eccezionali, l'Operatore nulla potrà pretendere per il mancato carico, trasporto e smaltimento.

- 3.1 CONTABILIZZAZIONE DEGLI APPALTI DERIVANTI DALLA STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

L'appalto sarà contabilizzato a misura sulla base di tonnellate di percolato trasportato all'impianto di smaltimento così come risultante dai pesi riportati nei formulari.

L'Appaltatore nulla potrà pretendere oltre al pagamento del servizio effettivamente e regolarmente svolto e

come sopra contabilizzato.

- 3.2 NATURA DEL SERVIZIO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Il servizio oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art.177 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è da intendersi a tutti gli effetti "servizio pubblico" e pertanto non potrà essere sospeso e/o abbandonato. L'appaltatore è obbligato a garantire il servizio a sua cura e spese senza alcun aggravio per AMIU anche in caso di indisponibilità dell'impianto finale di conferimento del materiale a qualsiasi causa dovuta. In caso di arbitrario abbandono e/o sospensione, AMIU potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitando tutti gli oneri sostenuti all'appaltatore, restando fermo comunque il risarcimento da parte dell'appaltatore del maggior danno nonché tutte le conseguenze legali derivanti dall'interruzione di un pubblico servizio. AMIU, nel caso in cui dovesse procedere d'ufficio per l'esecuzione del servizio, potrà avvalersi anche di imprese esterne, restando comunque a carico dell'appaltatore tutti i maggiori oneri e spese sostenuti. I relativi importi saranno prelevati dalla garanzia fideiussoria di cui all'art. 9.

- 3.3 MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO EFFETTUATO

Le pesature riportate sui documenti di trasporto dei rifiuti faranno fede per la base di calcolo dei compensi da riconoscere all'esecutore del servizio.

L'esecutore dovrà riconsegnare al produttore ed inviare ad AMIU via e-mail la quarta copia (cioè quella da restituire al produttore attestante l'avvenuto smaltimento) del formulario rifiuti di cui all'Art. 193 del D.Lgs 152/06, correttamente timbrata e controfirmata dall'impianto secondo le modalità indicate all'art. 11.

- 3.4 AUTORIZZAZIONI NECESSARIE

L'aggiudicatario dovrà garantire, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, la piena disponibilità di almeno uno o più impianti regolarmente autorizzati allo smaltimento di rifiuti liquidi CER 19.07.03 ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs. 152/06 o conformemente alla parte seconda, titolo III-bis (AIA) del D.Lgs. 152/06. Per disponibilità dell'impianto si intende sia averne la proprietà, sia averne l'utilizzo in altre forme contrattuali in cui emerga il vincolo di ricezione del rifiuto da parte del/degli impianto/i per un potenziale conferimento di almeno 120 t giornaliere.

L'aggiudicatario dovrà essere in possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori Ambientali per la categoria 4 o 5 classe C o superiore.

Qualora si trattasse di un operatore economico esercitante l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione questo dovrà essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'Art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la Categoria 8 Classe C o superiore.

Si precisa che l'aggiudicatario dovrà avere provveduto in tempo utile per la consegna del servizio, che potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto, all'omologazione del percolato presso gli impianti nei quali intende avviare lo smaltimento dello stesso, sulla base delle analisi allegate al presente capitolato.

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ARTICOLO 4 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI

Per quanto non diversamente e/o specificamente disciplinato dal presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto si conforma e resta soggetta alla più rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture, oltre che alle speciali prescrizioni emanate dalle Aziende erogatrici di pubblici servizi.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di osservanza di ogni altra disposizione di legge e di regolamento.

ARTICOLO 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

- 5.1 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale dei contratti di appalto dell'accordo quadro, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente Capitolato Speciale d'appalto;
- b) il modulo di offerta per l'esecuzione del servizio;
- c) la polizza di garanzia;
- d) assicurazione RCT;
- e) DUVRI contenente le prescrizioni cui attenersi per accedere a siti Aziendali a causa dell'emergenza sanitaria – COVID 19;
- f) Planimetria con indicazione del percorso per raggiungere il punto di carico del percolato.

I documenti di cui ai punti e) ed f) sono scaricabili al link:

<https://amiucloud.amiu.genova.it/index.php/s/FMdo2AxY3RgRDw8>

ARTICOLO 6 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 è espressamente esclusa l'applicabilità dell'art. 1664 del Codice Civile, trovando invece applicazione quanto previsto dallo stesso art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

È espressamente esclusa l'applicabilità degli articoli 1467 del codice civile, applicandosi invece l'articolo 1469.

La sottoscrizione del contratto esecutivo e dei suoi allegati da parte del Fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Il Fornitore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi il servizio.

- 6.1 POTERI DELLA DIREZIONE ESECUTIVA DEL CONTRATTO

La Direzione Esecutiva del Contratto, nominata da AMIU Genova, è la sua rappresentanza per ciò che riguarda l'accertamento che il servizio eseguito dall'Aggiudicatario risponda pienamente alle condizioni contrattuali. A tale scopo essa potrà controllare in qualsiasi momento, nonché contestare il servizio, e quanto altro essa ritenga necessario e/o appropriato per l'espletamento del suo mandato.

- 6.2 PRESCRIZIONI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE

L'appaltatore è tenuto a garantire, a propria cura e spese, che, indipendentemente da quanto espressamente previsto nel presente Capitolato e più in generale nei documenti contrattuali, il servizio si svolga con il minimo impatto ambientale possibile, tenendo espressamente conto delle problematiche presenti nell'area oggetto di intervento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Fornitore dovrà garantire:

- a. la massima limitazione possibile alla diffusione di polveri, vapori, odori in atmosfera;
- b. la minimizzazione del rumore all'esterno del cantiere;
- c. l'esclusione di ogni possibile migrazione, all'esterno del cantiere o nel sottosuolo, di sostanze contaminanti, anche qualora ciò non determini il superamento di standard normativi.

In ogni caso l'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure e le cautele necessarie, appropriate o, comunque, utili, secondo la buona regola e la doverosa cautela, finalizzate a minimizzare l'impatto ambientale delle attività che condurrà durante il corso del servizio, oltre a quanto previsto nel presente Capitolato e anche quando il presente Capitolato non contenga esplicite prescrizioni o senza necessità di specifica disposizione della Direzione Esecutiva del Contratto.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

L'Appaltatore si impegna a garantire le prestazioni concordate e a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del Contratto di Appalto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.

Il Fornitore del servizio si impegna a osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del Contratto di Appalto, nonché a ogni attività necessaria per il completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio o di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga, inoltre, a:

- (i) eseguire il servizio nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subfornitori;
- (ii) eseguire il servizio senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;
- (iii) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque l'Appaltatore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;
- (iv) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali ausiliari e subfornitori;

- (v) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. b) D. Lgs. n. 50 del 2016;
- (vi) continuare ad effettuare il servizio, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;
- (vii) manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento del servizio.

L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico del Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità del Fornitore per tutti gli obblighi e oneri non indicati ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

ARTICOLO 8 – REFERENTE E DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO

L'appaltatore dovrà nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (il "Referente del Contratto"), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare il servizio reso dal proprio personale. La designazione del Referente del Contratto, dovrà contenere i recapiti di quest'ultimo (telefono, pec e indirizzo e-mail) ed essere comunicata alla Committente entro il giorno successivo alla Data di Perfezionamento del Contratto di Appalto.

Il Referente del Contratto dovrà essere reperibile nei giorni in cui viene espletato il servizio negli orari che saranno comunicati dalla Committente.

Come detto, la Committente provvederà a nominare un proprio dipendente quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto ("D.E.C.") che espletterà tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto.

Tutte le comunicazioni, avvisi, notifiche che ai sensi del Contratto di Appalto ciascuna Parte ha obbligo o onere di trasmettere all'altra, dovranno essere fatti, a pena di nullità, per iscritto e saranno efficaci solo se indirizzati ai soggetti sopra indicati ai rispettivi domicili eletti.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE

L'appaltatore dichiara e garantisce che l'attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto come, di fatto, opera con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima.

Il Fornitore dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all'esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima al Fornitore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente del Contratto.

In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale del Fornitore; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Contratto, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l'esecuzione del servizio.

Al fine di adempiere gli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo della Committente, ai sensi di quanto previsto all'articolo 30, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente:

(i) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

ARTICOLO 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 11- GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

Dopo l'aggiudicazione, le prime cinque ditte in graduatoria dovranno costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali così come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Per ciascun contratto esecutivo stipulato l'affidatario presenterà una cauzione rilasciata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le modalità indicate all'art. 7 dello Schema di Accordo Quadro.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno. Il committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Il committente può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, nel corso del servizio, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Committente; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sommissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 12 – PENALITÀ

Qualora l'appaltatore non rispettasse il programma settimanale degli interventi predisposto dal DEC - relativamente alle tonnellate di percolato da prelevare, caricare su autobotti, trasportare e smaltire in impianto autorizzato – sarà applicata una penale di 25,00 €/ton per ogni tonnellata di percolato non smaltito rispetto al suddetto piano di smaltimento.

Per tutte le inadempienze che non riguardino il piano di smaltimento sopra citato sarà applicata una penale di € 500,00.= (€ cinquecento/00) per ogni mancanza formalmente contestata.

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri del servizio qualora l'eventuale ritardo, non dovuto a cause di forza maggiore, superi i trenta giorni di calendario o nel caso in cui il fornitore violasse gli obblighi contrattuali.

ART. 13 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il Fornitore sarà considerato, altresì, responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell'esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili a eventuali subappaltatori e/o ausiliari.

ART. 14 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere, una polizza assicurativa con una primaria Compagnia di assicurazione, che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato ad AMIU ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi.

I massimali della polizza non devono essere inferiori a € 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurato ed essere riservati alla copertura esclusiva dei danni derivanti dall'esecuzione del Contratto.

Con riguardo agli art. 1892 e 1893 c.c., in nessun caso eventuali riserve o eccezioni derivanti dall'aggiudicatario saranno opponibili ad AMIU.

Tale polizza dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti di AMIU.

Qualora l'aggiudicatario fosse già provvisto di un'idonea polizza assicurativa con Compagnia di assicurazione a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni sopra indicate nonché quelle contenute negli ulteriori atti di gara.

ART. 15 – SICUREZZA E RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Durante lo svolgimento del servizio l'appaltatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti ritenuti più idonei a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati.

In particolare l'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme concernenti le misure di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori con particolare riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'appaltatore dovrà redigere (per le attività interferenti), congiuntamente ad AMIU, per quanto di sua competenza, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, di cui all'Art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Tale documento formerà, sebbene non materialmente allegato, parte integrante e sostanziale del contratto.

I dipendenti, a seconda delle diverse funzioni agli stessi affidate dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

CAPO III – DISCIPLINA DEL RECESSO, RISOLUZIONE E CONTROVERSIE

ARTICOLO 16– RISOLUZIONE E RESCSSIONE CONTRATTUALE**- 16.1 RISOLUZIONE PER FATTO DEL FORNITORE**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e dalle presenti CG la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante pec indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nel caso:

- (i) di sospensione arbitraria, da parte del Fornitore dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- (ii) di venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente;
- (iii) di venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- (iv) di compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine di AMIU Genova SpA e/o società del Gruppo AMIU;
- (v) di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel Contratto di Acquisto o in altri documenti allegati.
- (vi) di eventuale ritardo nelle consegne, non dovuto a causa di forza maggiore, superiore di 20 giorni di calendario rispetto al termine fissato;
- (vii) si riscontrassero difformità tra quanto ordinato e quanto effettivamente fornito a fronte di regolare analisi;
- (viii) di cessione del contratto e/o violazione delle norme disciplinanti il subappalto;
- (ix) di realizzazione di comportamenti contrari al Codice Etico di AMIU Genova SpA ovvero avvio di un procedimento giudiziario nei confronti dell'Fornitore o di suoi collaboratori relativo alla commissione di alcuno dei reati considerati dal D.Lgs 231/2001, del quale in qualunque modo AMIU Genova SpA sia venuta a conoscenza;
- (x) di fallimento del Fornitore e/o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 110 del codice
- (xi) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.
- (xii) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni
- (xiii) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
- (xiv) in caso di cancellazione dalla white list della Prefettura competente per gli aggiudicatari
- (xv) qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.
- (xvi) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso

dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente comunicata mediante P.E.C., di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del committente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

In caso di risoluzione, la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all'art. 11 che precede, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.

Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento AMIU Genova SpA, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare al Fornitore, a mezzo pec un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che il Fornitore abbia adempiuto, avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.

In caso di risoluzione, il Fornitore sarà tenuto a proseguire le attività, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la fornitura non sarà affidata a un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, concordando con la Committente, qualora necessario, un piano di gestione delle prestazioni eventualmente ancora da eseguire. Si applica quanto previsto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 17 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, ove non si giunga ad un accordo, la definizione delle stesse è attribuita esclusivamente alla competente autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Genova.

Nelle more del contenzioso l'Fornitore non può comunque rallentare o sospendere le forniture, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committente.

CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ARTICOLO 18 – NORME DI SICUREZZA

Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

ARTICOLO 19 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente ad A.M.I.U. Genova S.p.A. e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

A fronte di quanto sopra, il fornitore manleva A.M.I.U. Genova S.p.A. da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

CAPO V – DISCIPLINA ECONOMICA E CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI

ARTICOLO. 20 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'esecutore del servizio dovrà far pervenire regolare fattura emessa mensilmente accompagnata da riepilogativo dei distinti conferimenti riportante le seguenti indicazioni:

- n. formulario
- data conferimento
- peso all'origine
- peso a destino

Dette fatture saranno pagate a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.

I corrispettivi saranno comunque pagati sulla base delle tonnellate effettivamente caricate e trasportate moltiplicato per il prezzo €/ton derivante dal ribasso offerto in gara.

I pagamenti di cui sopra saranno effettuati su indicazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), previa verifica da parte dello stesso DEC della regolare esecuzione delle obbligazioni assunte e della sussistenza della regolarità contributiva (DURC). Preliminare a qualunque autorizzazione di pagamento sarà la verifica di avvenuta riconsegna della quarta copia del formulario di identificazione del rifiuto entro i termini di cui all'art. 188 del D.Lgs. 152/06, con anticipazione, via e-mail (fini@amiu.genova.it) della stessa quarta copia, entro 10 giorni dall'effettuazione di ciascun singolo viaggio.

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, AMIU per singoli pagamenti superiori a cinquemila euro è tenuta a effettuare presso Agenzia delle Entrate la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg. Nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. AMIU si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Agenzia delle Entrate.

CAPO VI – NORME FINALI

ARTICOLO 21 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, le spese contrattuali (una marca da € 16,00 bollo ogni quattro facciate).

Saranno, inoltre, a carico dell'Aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando e delle successive comunicazioni di gara su Gazzetta Ufficiale, ai sensi di quanto previsto **dall'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016.**

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ARTICOLO 22 - PRIVACY

La ditta aggiudicataria si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con AMIU Genova S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali nonché di ogni ulteriore provvedimento, anche dell'Autorità Garante della Privacy, applicabile in materia.

AMIU e la ditta aggiudicataria daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali e che i rispettivi dati saranno trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ARTICOLO 23 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE

Il concorrente è a conoscenza che AMIU Genova S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiu.genova.it e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche e integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da AMIU Genova S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Il concorrente manleva fin d'ora A.M.I.U. S.p.A. per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.